COMMISSIONE V

DIFESA

XXXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Computo delle campagne della guerra 1940-45 (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (870) . . 291

PRESIDENTE 291, 294, 296, 297, 298
CARRON, *Relatore* 291, 292, 293, 294, 296, 297
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 292, 294, 295, 296
COPPI ALESSANDRO 292, 294, 298
AZZI 293, 294
PAJETTA GIULIANO 293, 294, 298
PAGLIUCA 294, 296
SPIAZZI 294
BOTTONELLI 294
MEDA 297

Votazione segreta:

PRESIDENTE 298

La seduta comincia alle 10.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Computo delle campagne della guerra 1940-45 (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Computo delle campagne della guerra 1940-45.

Nella seduta di ieri la Commissione ha approvato l'articolo 2.

Passiamo all'articolo 3, che è del seguente tenore:

« Per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che il personale di cui all'articolo precedente abbia complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 1.

« Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest'ultima ».

Il relatore, onorevole Carron, propone di aggiungere alla fine dell'articolo 3 il penultimo comma dell'articolo 6 concernente i partigiani, togliendo dallo stesso comma le parole « o di tre mesi di riconosciuta attività bellica isolata ».

CARRON, *Relatore*. Propongo di aggiungere alla fine dell'articolo 3 il penultimo comma dell'articolo 6 così modificato: « Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti e ai patrioti (è stato necessario riferirsi anche ai patrioti, perché così si è fatto all'articolo 2), è richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre

mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane. Si applicano peraltro le norme dell'articolo 4 ed il secondo comma del presente articolo ».

Ho soppresso da questo comma le parole « o di tre mesi di riconosciuta attività bellica isolata », perché anche chi ha svolto attività bellica isolata è riconosciuto partigiano a' termini del decreto legislativo n. 518 e quindi queste parole sono superflue.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto la formulazione proposta dal relatore.

COPPI ALESSANDRO. Propongo una modificazione di carattere formale: al primo comma è preferibile sostituire le parole « le persone di cui all'articolo precedente abbiano », alle altre « il personale di cui all'articolo precedente abbia ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal relatore, con la modificazione formale proposta dall'onorevole Coppi:

« Per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 1.

« Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest'ultima.

« Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti e ai patrioti è richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane. Si applicano peraltro le norme dell'articolo 4 ed il secondo comma del presente articolo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che abbiano ottenuto la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, oppure siano deceduti, feriti o mutilati per fatti d'arme o decorati al valor militare, o siano stati fatti prigionieri o si siano ammalati per cause di servizio di guerra, sempre che la malattia comporti l'assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie.

« La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al ciclo operativo o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento della croce di guerra o di una decorazione al valor militare ».

L'onorevole relatore propone il seguente articolo sostitutivo:

« Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che siano deceduti, feriti o mutilati per fatti d'arme o che abbiano ottenuto la qualifica di caduto o di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o siano decorati al valor militare o abbiano ottenuto la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, oppure siano stati fatti prigionieri o si siano ammalati per cause di servizio di guerra, sempreché la malattia comporti l'assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie.

« La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al ciclo operativo o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento della croce di guerra o di una decorazione al valor militare.

« I militari che potrebbero ottenere il computo di una campagna di guerra per il fatto di essere stati catturati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943, perdono tale diritto qualora abbiano poi combattuto con le forze armate germaniche o con quelle della repubblica di Salò.

« I prigionieri hanno diritto al riconoscimento del beneficio previsto dal primo comma del presente articolo qualora abbiano ottenuto il giudizio favorevole della apposita commissione di interrogatorio all'atto del rimpatrio ».

CARRON, *Relatore*. Dal punto di vista sostanziale la modificazione più importante da me proposta è quella che si riferisce ai prigionieri rientrati dalla Germania.

Io in un primo tempo a questo proposito avevo proposto questo emendamento:

« La norma di cui al presente articolo non si applica per coloro che, fatti prigionieri dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943, siano rientrati in Italia come combattenti nelle forze armate germaniche o in quelle della repubblica di Salò ».

Al Ministero si era decisamente contrari a questo emendamento, perché — si diceva — se un militare ha fatto, per esempio, tre anni di guerra combattendo, ha acquisito un diritto al computo di tre campagne che non può essergli tolto; pertanto il diritto al computo non può togliersi ai prigionieri rientrati con le forze armate germaniche o combattenti nelle forze della repubblica di Salò.

Io ho riflettuto su questo punto e sta di fatto che nella legislazione precedente sono stati sempre rispettati in proposito i diritti acquisiti.

Viceversa, per quanto riguarda i prigionieri, occorre rilevare che quando un militare viene fatto prigioniero, l'atto stesso della cattura gli dà diritto al computo di una campagna di guerra. Ma il prigioniero catturato dai tedeschi è un prigioniero speciale, nel senso che aveva sempre la possibilità di rientrare in Italia, perché i tedeschi gli davano questa facoltà, a condizione che aderisse alla repubblica di Salò o che combattesse con le forze germaniche; sicché, il prigioniero che rimase in Germania rimase volontariamente; il prigioniero invece che è rientrato in Italia, accettando le condizioni poste dai tedeschi, evidentemente ha rinunziato alla sua posizione di prigioniero. Pertanto io ho modificato la mia proposta primitiva nella seguente:

« I militari che potrebbero ottenere il computo di una campagna di guerra per il fatto di essere stati catturati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 perdono tale diritto qualora abbiano poi combattuto con le forze armate germaniche o con quelle della repubblica di Salò ».

I prigionieri hanno diritto al riconoscimento del beneficio previsto dal primo comma del presente articolo, qualora abbiano ottenuto il giudizio favorevole delle apposite commissioni di interrogatorio all'atto del rimpatrio. Propongo dunque, che coloro i quali non hanno mantenuto fede all'onore militare perdano il diritto al computo delle campagne.

AZZI. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul primo emendamento del collega Carron, che è stato successivamente da lui modificato. Io ho avuto l'impressione, nella seduta precedente, che esso avesse trovato il consenso della maggioranza dei colleghi. L'emendamento era il seguente:

« La norma di cui al presente articolo non si applica per coloro che, fatti prigionieri dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943, siano rientrati in Italia come combattenti delle forze armate germaniche o in quelle della repubblica di Salò ».

Ora, a me sembra che chi ha combattuto con la repubblica di Salò, dovrebbe perdere non solo il diritto alle campagne, ma dovrebbe anche perdere il diritto di fregiarsi delle decorazioni. Mi pare che noi stiamo esagerando in atti di generosità verso coloro che hanno combattuto con la repubblica di Salò e con i tedeschi, mettendoli troppe volte sullo stesso piano di coloro i quali con grande pericolo non hanno mai aderito alla repubblica di Salò. Oggi costoro vengono richiamati in servizio e reintegrati in tutti i loro diritti. Non esageriamo! Io non desidero infierire contro alcuno ma vi deve pur essere una differenza fra coloro che hanno tradito il proprio dovere, e coloro che vi hanno mantenuto fede a prezzo di pericoli e forse della vita. Perciò, io aderisco in pieno all'emendamento prima proposto dall'onorevole Carron, anche se il Ministero della difesa ha espresso parere contrario; e mi associo a quello riguardante i prigionieri.

CARRON, *Relatore*. In merito alle osservazioni fatte dal collega Azzi, la mia principale preoccupazione è quella di distinguere fra coloro che furono catturati dai tedeschi e successivamente rientrarono in Italia come combattenti delle truppe germaniche o della repubblica sociale e coloro che non furono fatti prigionieri e subito aderirono alla repubblica di Salò. Ora, a me pare che a questi ultimi si debbano fare maggiori addebiti, mentre si devono considerare sotto un'altra luce coloro che, fatti prigionieri, chiesero di rientrare in patria soltanto per sottrarsi ai rischi ed alle conseguenze dei campi di concentramento.

PAJETTA GIULIANO. È necessario rilevare la differenza che passa tra coloro che dopo essere stati fatti prigionieri dai tedeschi hanno mantenuto fede al loro giuramento e coloro invece che hanno tradito questo giuramento. Inoltre, bisogna anche considerare la differenza che passa tra coloro che sono stati prigionieri dei tedeschi e coloro che sono stati prigionieri degli alleati. È a tutti nota la vita che i nostri prigionieri in Germania conducevano; essi erano umiliati, picchiati, e spesso tormentati. L'aver resistito alle pressioni da parte dei prigionieri, è stato senza dubbio un atto di coraggio, del quale bisogna tener conto. Coloro invece che hanno ceduto a quelle pressioni, o addirittura hanno immediatamente aderito, mi pare che debbano essere considerati severamente. Propongo anch'io, dunque,

di approvare il primitivo emendamento Carron, non solo nella forma ma anche nel suo spirito.

CARRON, *Relatore*. Tengo a precisare che una differenza fra i prigionieri in Germania e gli altri io l'avevo già fatta, all'articolo 5, proponendo che tutto il periodo da essi trascorso in Germania venisse computato come servizio in guerra. Per quanto riguarda il mio primo emendamento, se qualcuno intende farlo proprio, dovrà modificarlo in quanto, se non si vuole riconoscere il diritto al computo di tutte le campagne dal 10 giugno 1940 fino all'ultimo giorno di guerra, bisognerà indicare espressamente che non ne hanno diritto tutti coloro che hanno aderito alla repubblica di Salò.

AZZI. Faccio mio l'emendamento del collega Carron nelle seguente formulazione:

« Non hanno diritto al computo delle campagne tutti coloro che dopo l'8 settembre 1943 combatterono nelle forze armate germaniche o della sedicente repubblica sociale italiana ».

PAGLIUCA. Proporrei di sostituire alla parola « combatterono », la parola « servirono », perché vi sono stati anche militari che hanno prestato servizio nei tribunali speciali e non hanno combattuto, e che a parer non dovrebbero aver diritto al riconoscimento delle campagne.

CARRON, *Relatore*. Occorre anche tener presente che qualcuno ha giurato alla repubblica di Salò, solo per ottenere il permesso di recarsi da una città all'altra. Questo, come tutti sanno, è accaduto nell'alta Italia.

AZZI. Insisterei sull'opportunità di mantenere la parola « combatterono », perché noi vogliamo colpire coloro che hanno portato le armi contro la patria.

SPIAZZI. Concordo nella proposta dell'onorevole Pagliuca.

COPPI ALESSANDRO. Se si volesse specificare meglio il pensiero dell'onorevole Pagliuca si potrebbe adottare la seguente formulazione: « Non hanno diritto... coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno combattuto nelle forze armate germaniche o della sedicente repubblica sociale italiana, o fatto parte di tribunali militari delle forze predette ».

PAJETTA GIULIANO. Faccio rilevare che è preferibile adoperare la parola « servirono », proposta dall'onorevole Pagliuca, in quanto con questa parola si possono comprendere tutti coloro che comunque abbiano collaborato effettivamente con le forze armate germaniche o con la repubblica di Salò.

CARRON, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Pagliuca.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con quanto ha dichiarato l'onorevole relatore.

BOTTONELLI. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Pagliuca per diverse considerazioni. Anzitutto, occorre tener presente che non sempre il fatto di non aver combattuto con le armi diminuisce la responsabilità dei collaboratori dei nazifascisti.

Si è detto che i componenti dei tribunali militari della repubblica di Salò hanno emesso anche condanne che qualunque altro tribunale avrebbe emesso, per furti, ad esempio. Però, penso che tutti debbano riconoscere che tanto i componenti dei tribunali militari, quanto coloro che di fatto hanno prestato un attivo servizio con la repubblica di Salò, con la loro azione hanno rafforzato quel gruppo di dirigenti che hanno creato la situazione che tutti conosciamo nel paese e che ha significato tanti dolori, rovine, depredazioni, ecc.

Quanti, poi, senza avere impugnato direttamente le armi hanno fatto la spia, sono stati informatori ed hanno causato arresti, deportazioni e massacri?

Io penso, quindi, che adottando la parola « servirono » si raggiunga meglio il fine di individuare e di colpire tutti coloro che sono indegni di ottenere il riconoscimento di cui si tratta.

Peraltro, si potrebbe concedere il riconoscimento a tutti coloro che, avendo aderito alla repubblica di Salò in un primo momento, per circostanze del tutto particolari, successivamente siano passati a formazioni partigiane o comunque abbiano cooperato per la liberazione nazionale.

PAGLIUCA. Per conciliare le diverse tendenze, proporrei di non concedere il riconoscimento a coloro che servirono nelle forze armate della repubblica di Salò e non furono discriminati.

CARRON, *Relatore*. Una soluzione equa potrebbe trovarsi escludendo dal riconoscimento delle campagne tutti i militari che hanno perduto lo « stato » oppure sono stati puniti con gli arresti in fortezza o con rimprovero solenne per ciò che hanno fatto dopo l'8 settembre 1943.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dal relatore:

« Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per co-

loro che siano deceduti, feriti o mutilati per fatti d'arme o che abbiano ottenuto la qualifica di caduto o di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o siano decorati al valor militare o abbiano ottenuto la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, oppure siano stati fatti prigionieri o si siano ammalati per cause di servizio di guerra, sempre che la malattia comporti l'assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie.

« La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al ciclo operativo o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.

« I prigionieri hanno diritto al riconoscimento del beneficio previsto nel presente articolo qualora abbiano ottenuto il giudizio favorevole delle apposite commissioni di interrogatorio all'atto del rimpatrio ».

(*È approvato*).

Comunico che gli onorevoli Azzi, Pagliuca e Coppi Alessandro hanno presentato la seguente formulazione dell'emendamento Carron, riguardante coloro che hanno collaborato con le truppe germaniche o con la repubblica sociale, fatto proprio dall'onorevole Azzi:

« Non hanno diritto al computo delle campagne coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno combattuto con le forze armate germaniche o della sedicente repubblica sociale italiana e coloro che, comunque, per la condotta tenuta dopo l'8 settembre 1943, hanno subito condanne penali, anche se amnistiate o condonate, o sanzioni disciplinari non inferiori al rimprovero solenne ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« In deroga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precedente articolo 2, che, dopo l'8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di cooperatori a seguito delle armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari dagli Stati maggiori delle Forze armate, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

« Tale concessione è estesa per il periodo tra il 21 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni « Cuneo » e « Regina », nonché ai militari e militarizzati delle altre Forze armate riunitisi in formazioni, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle isole dell'Egeo comprese nella giurisdizione del Comando Forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali cooperatori, per i servizi di guerra dalle autorità militari alleate ».

Di questo articolo il relatore propone il seguente testo sostitutivo:

« In deroga alla disposizione del secondo comma dell'articolo precedente il periodo tra il 20 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni « Cuneo » e « Regina », nonché ai militari e militarizzati delle altre forze armate riunitisi in formazione, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle isole dell'Egeo comprese nella giurisdizione del comando forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali cooperatori, per i servizi di guerra dalle autorità militari alleate, è utile al fine del computo delle campagne di guerra.

« In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette nazioni, e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite Commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

« In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precedente articolo 2, che, dopo l'8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di cooperatori a seguito delle armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari dagli Stati maggiori delle forze armate e che, all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra ».

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi dichiaro favorevole al testo proposto dal relatore.

PAGLIUCA. Mi risulta che i prigionieri che si trovavano in America furono invitati a cooperare. Per qual motivo escluderli dal diritto al computo delle campagne di guerra, che è invece riconosciuto ai cooperatori che si trovavano in Europa?

CARRON, *Relatore*. Perché occorre distinguere le diverse situazioni in cui sono venuti a trovarsi i prigionieri. Per i cooperatori, specialmente, sono state inserite nel testo dell'articolo le parole « che all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni », in quanto ve ne sono stati alcuni che si sono fatti fare prigionieri dagli alleati per andare a star meglio, e poi per star meglio ancora hanno fatto i cooperatori nelle diverse parti del mondo. Non mi pare che anche a costoro si debba concedere il riconoscimento delle campagne.

PAGLIUCA. Ma noi non dobbiamo presumere che si siano fatti fare prigionieri, ma a ritenere che siano stati costretti a cedere le armi.

CARRON, *Relatore*. Comunque, sono contrario all'inclusione di costoro.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PAGLIUCA. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6:

« È riconosciuto il computo delle campagne di guerra a coloro che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche:

partigiano combattente;

caduto per la lotta di liberazione;

mutilato o invalido per la lotta di liberazione;

rappresentante qualificato di un Comitato di liberazione nazionale;

patriota.

« Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani comabttenti è richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane o di tre mesi di riconosciuta attività bellica isolata. Si applicano peraltro le norme dell'articolo 4 ed il secondo comma dell'articolo 3.

« Ai caduti per la lotta di liberazione ed ai mutilati o invalidi per la lota di liberazione è riconosciuta la campagna dell'anno in cui si verificò l'evento che ha provocato la morte, la mutilazione o l'invalidità ».

Questo articolo, a seguito dell'approvazione degli emendamenti Carron agli articoli precedenti, risulta assorbito.

Passiamo all'articolo 7:

« Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto, indipendentemente dai cicli operativi, ai militari delle forze armate dello Stato ed ai militarizzati di cui all'articolo 2 della presente legge impiegati in rastrellamenti e dragaggio bombe, mine ed ordigni esplosivi in genere.

« Tale diritto è altresì riconosciuto ai militari e militarizzati suddetti impiegati nello stesso servizio dopo la data dell'8 maggio 1945 e fino al 16 aprile 1946.

« Il periodo minimo richiesto per il riconoscimento di una campagna è, per ogni anno solare, di tre mesi di servizio, anche non continuativo, nello speciale incarico. Per il computo di questo periodo valgono le norme del secondo comma dell'articolo 3 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8, che diverrà 7:

« Il periodo minimo di cui all'articolo precedente non è richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l'invalido, l'insignito di croce al merito di guerra e il decorato al valor militare per eventi verificatisi nello speciale servizio.

« La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento della croce al merito di guerra o di una decorazione al valor militare ».

L'onorevole relatore propone di far precedere le parole « il decorato al valor militare », alle altre « l'insignito di croce al merito di guerra ».

Pongo in votazione l'articolo così emendato:

« Il periodo minimo di cui all'articolo precedente non è richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l'invalido, il decorato al valor militare e l'insignito di croce al merito di guerra per eventi verificatisi nello speciale servizio.

« La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe

la partecipazione al rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9, che diverrà 8:

« I mutilati o invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arma o per causa di servizio di guerra durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione od assegno di guerra di una delle prime sei categorie, i quali alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti delle Forze armate mobilitati e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti ai comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti per tutto il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità di cui sopra fino alla data dell'8 maggio 1945.

« I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, fino alla data dell'8 maggio 1945.

« Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità fino alla data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945 ».

CARRON, *Relatore*. Anche in questo articolo, per le ragioni già esposte, propongo di sopprimere le parole « o compivano una riconosciuta attività bellica isolata », e « in attività bellica isolata », che ingenererebbero confusione.

MEDA. Siccome l'opera dei rastrellatori di bombe e di mine è continuata anche dopo il 16 aprile 1946 — e vi sono stati molti morti e feriti fra costoro — si potrebbe riconoscere questa loro attività ai fini delle campagne di guerra.

CARRON, *Relatore*. Mi sono interessato di questa questione; anche i partigiani, che hanno combattuto solo durante l'insurrezione nazionale, negli ultimi giorni, perdono il diritto alla campagna di guerra, nonostante per tutto un lungo periodo siano poi rimasti in luogo di degenza.

Occorre tener presente che questo disegno di legge concerne esclusivamente il computo delle « campagne di guerra » ed è ovvio che, finito il periodo di guerra, non si può ulteriormente riconoscere una campagna di guerra; mentre si possono dare altri riconoscimenti.

MEDA. Io ho inteso richiamare soltanto l'attenzione della Commissione sulla questione. Comunque, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 con la proposta di soppressione delle parole « o compivano una riconosciuta attività bellica isolata », e « o in attività bellica isolata », proposta dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10, che diverrà 9:

« I mutilati e invalidi in conseguanza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per cause di servizio di guerra, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione o assegno di guerra della 7ª o 8ª categoria e i feriti per fatto d'arme o per causa di servizio di guerra, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di enti delle Forze armate mobilitate e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, soltanto per il periodo trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

« I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti della presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, fino al mo-

mento della accertata guarigione e, comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

« Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo successivo alla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque non oltre la data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945 ».

Anche in questo articolo l'onorevole relatore propone di sopprimere le parole « o compivano una riconosciuta attività bellica isolata » e « o in attività bellica isolata », ed inoltre propone di sostituire alle parole « articoli 7 e 8 », le parole « articoli 6 e 7 ».

Pongo in votazione l'articolo con gli emendamenti proposti dal relatore.

(*È approvato*).

COPPI ALESSANDRO. Propongo il seguente articolo aggiuntivo che dovrebbe assumere il numero 10:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo aggiuntivo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

PAJETTA GIULIANO. Anche a nome dei miei colleghi, devo dichiarare che noi non possiamo partecipare alla votazione di questo disegno di legge.

Già ieri, soprattutto il collega Bottonelli ed in parte anche io, in brevi interventi, abbiamo sottolineato due aspetti di questo provvedimento: l'aspetto positivo, limitato, che concerne i vantaggi del riconoscimento e l'aspetto politico.

Per quanto concerne i benefici che potranno derivare dal disegno di legge agli aventi diritto, troviamo che il testo approvato nei varî articoli è insufficiente e peggiorato in confronto al disegno di legge ministeriale.

Dal punto di vista politico, poi, non possiamo ammettere che, come si è fatto per i patrioti, membri attivi del movimento della resistenza vengono ad essere posti in condizioni di inferiorità e lamentiamo che a proposito degli operai militarizzati, non sia stato accolto l'emendamento proposto dal collega Guadalupi a nome delle organizzazioni sindacali.

In sostanza, in questo disegno di legge si vorrebbero accomunare due categorie di combattenti che non possono andare insieme: i partecipanti alla guerra che noi consideriamo ingiusta, che va dal 10 giugno 1940 all'8 settembre, e coloro che combatterono per la guerra che noi consideriamo giusta, e che è quella della liberazione. Valorizzare dei meriti, che dovrebbero essere considerati soltanto dal punto di vista amministrativo, (non voglio soffermarmi sugli ufficiali di stato maggiore, né dire che costoro, sia per il modo con il quale hanno preparato la guerra, sia per il modo con il quale l'hanno condotta, dovrebbero essere severamente giudicati) a noi non sembra conveniente né giusto.

Per questi motivi ci asterremo dalla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti	28
Astenuti	10
Votanti	18
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bosco Lucarelli, Carron, Cecconi, Chatrian, Coppi Alessandro, Fadda, Guerrieri Filippo, Meda, Mieville, Murgia, Pagliuca, Roselli, Salizzoni, Spiazzi, Valando Gigliola, Vocino e Zaccagnini.

Si sono astenuti:

Barontini, Bettiol Francesco Giorgio, Boldrini, Borellini Gina, Bottonelli, Guadalupi, Pajetta Giuliano, Ricci Mario, Saccenti e Tolloy.

La seduta termina alle 11,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI